EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 253**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 29 settembre 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578.
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi . . Pag. 6649

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1973.
Scioglimento del consiglio comunale di Carpino. Pag. 6651

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna Pag. 6651

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 13/1973. Prezzi dei prodotti petroliferi . . . . . Pag. 6652

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento a modificare il regolamento della scuola per tecnici di laboratorio . Pag. 6656

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 6656

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata corrige. Pag. 6656

Regione Toscana: Varianti al piano di zona del comune di Empoli . . . . Pag. 6656

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a L. 15.679 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è soppressa con effetto dal primo gennaio 1974.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punti 2) e 3), della predetta tabella *B*, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, è aumentata da L. 3.254 a L. 5.040 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della citata tabella *B* per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.389,30 a L. 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della suindicata tabella *B*, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da L. 5.162 a L. 5.976 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella *B* alla lettera *D*), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera *F*), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera *H*), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da L. 350 a L. 50 per quintale.

La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 9.040 a L. 10.826 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 5.

Dalla lettera *H*), punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, sono depennate, relativamente al trattamento definito di « deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione », le parole « limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti ».

E' abrogato il penultimo comma della predetta lettera *H*), punto 4).

La benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, può essere custodita nelle stazioni di servizio e negli impianti di distribuzione stradale anche promiscuamente con le altre benzine.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI — LA MALFA — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 1. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia), al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, il consiglio comunale, convocato dalla civica amministrazione per i giorni 26 gennaio 1973 e 3 febbraio 1973 ai fini della convalida degli eletti e della nomina del sindaco e della giunta municipale, riusciva solo ad esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti.

Anche le successive riunioni del 26 febbraio e del 6 marzo 1973 riuscivano infruttuose.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto con decreto in data 21 marzo 1973 disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 28 e 30 marzo 1973, ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Le due sedute andavano, però, deserte.

Peraltro, il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla elezione del sindaco e della giunta, con decreto 3 aprile 1973, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 9 e 12 aprile 1973 con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 marzo 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 19 aprile 1973, n. 690/13/Gab., ha proposto a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Carpino (Foggia), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carpino (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carpino (Foggia), malgrado la formale diffida del prefetto, non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 giugno 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11370)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dallo art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Piacenza - tromba d'aria del 10 aprile 1973:

comune di Bobbio, per le località Cà del Monte, Parcellara, Embrici, Freddezza, Centomerli, Formaggiara, Concesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1973. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 4/1973 del 19 marzo 1973;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, che modifica le aliquote di imposta di fabbricazione delle benzine, dei petroli e dei gasoli;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine, dei petroli e dei gasoli, citato nelle premesse, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi;

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:		Benzina super N.O. 98/100 (RM)	Benzina normale N.O. 84/86 (RM)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. Prezzi al consumo per merce daziata - IVA compresa franco distributore alla pompa	L./q.le	25.000	24.138	11.310
	L./hl	18.500	17.500	9.500
2. Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa	L./q.le	22.321	21.552	10.098
	L./hl	16.518	15.625	8.482
3. Prezzi per merce daziata SIVA franco costa per vendite a grossisti di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice	L./q.le	19.743	18.880	8.726
4. Merce SIF - SIVA	L./q.le	6.643	5.874	4.122

5. Prezzi di vendita dei carburanti ai gestori degli impianti di erogazione stradale (P.V.).

I prezzi di vendita sono determinati, alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate con circolare C.I.P. n. 19295 del 19 marzo 1973.

Le aziende petrolifere venditrici praticheranno al gestore con decorrenza 30 settembre 1973, i seguenti prezzi massimi, a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. interessato:

Classi di erogato		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
—		—	—	—
a) Fino a 200.000 lt. complessivi	L./q.le	15.168	14.437	7.874
b) » » 300.000 » »	»	15.362	14.608	7.962
c) » » 450.000 » »	»	15.424	14.662	7.990
d) » » 750.000 » »	»	15.490	14.720	8.019
e) » » 900.000 » »	»	15.511	14.739	8.029
f) » » 1.300.000 » »	»	15.598	14.815	8.068
g) » » 2.100.000 » »	»	15.706	14.910	8.117

Nota: SIF si intende prezzo al netto dell'imposta di fabbricazione. SIVA si intende prezzo al netto dell'imposta sul valore aggiunto. FRANCO COSTA si intende prezzo franco raffineria e deposito costiero.

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato, ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super 1 : 1;
Benzina normale 0,88 : 1;
Gasolio 0,45 : 1.

I prezzi di vendita saranno rapportati al quantitativo globale dell'anno anche nel caso di cambiamento di gestione dei P.V. durante l'anno solare.

Le aziende petrolifere venditrici possono praticare nelle vendite di carburanti ai gestori di P.V. appoggiati a locali adibiti ad altre attività commerciali, i prezzi previsti fino a 300.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori a 200.000 litri annui.

Restano validi fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti:

a) le condizioni concordate per le vendite di carburanti col sistema del self service;

b) gli sconti sui prezzi di vendita alla pompa, considerati complessivamente per i tre prodotti, più favorevoli di quelli risultanti dal raffronto fra i prezzi di cui al punto 2 e quelli per le classi di erogato sopra indicati.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 98/100 N.O. (RM) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 4 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria per la benzina autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

B) BENZINE SOLVENTI E ACQUARAGIA MINERALE

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore, sono stabiliti come segue:

		Merce daziata IVA del 12% compresa	Merce SIF-SIVA
Benzina solvente leggerissima (40/60)	L./q.le	24.333	6.048
Benzina solvente leggera (60/80)	»	23.595	5.389
Benzina solvente media e pesante oltre 80 e inf. a 160	»	23.072	4.922
Acquaragia minerale per la produzione di vernici	»	8.349	4.954

C) BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, daziata resa franco serbatoio apparecchio.

a) *Per aviazione civile:*		Tipo 80 NO. IVA del 12 % compresa	Tipo 80 NO. IVA del 12 % esclusa	Tipo 100/130 NO. IVA del 12 % compresa	Tipo 100/130 NO. IVA del 12 % esclusa
Aeroporti « A »	L./hl	18.420	16.447	18.869	16.847
Aeroporti « B »	»	18.645	16.647	19.093	17.047
Aeroporti « C »	»	19.093	17.047	19.541	17.447

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:

Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:

Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Roma-Urbe, Torino-Caselle, Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*

Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore.

	Merce daziata IVA del 12% compresa	Merce daziata IVA del 12% esclusa
Tipo 80 N.O.	17.638	15.748
Tipo 100/130 N.O.	18.253	16.297

D) PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce considerata estera).

		Petrolio	Gasolio
1. Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco)	L./q.le	3.310	3.250
	L./hl	2.684	2.730
2. Prezzo per vendite di merce sfusa, resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	L./q.le	2.960	2.900
	L./hl	2.401	2.436
3. Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	2.810	2.750
	L./hl	2.279	2.310

Nessun compenso è dovuto per l'imbarco della merce sfusa a mezzo di impianti di caricazione; solo per la merce infustata può essere richiesto un compenso per l'eventuale facchinaggio dal magazzino o dalla banchina a bordo del natante.

I prezzi di cui sopra non comprendono il compenso orario dovuto, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, al personale di dogana che assiste alle operazioni di carico della merce sui natanti e gli eventuali diritti dovuti alla capitaneria di porto. Il pagamento di tali compensi o diritti deve essere, a richiesta, documentato esibendo le apposite ricevute rilasciate dagli uffici competenti.

Non è compreso inoltre il compenso per l'eventuale assistenza di agenzia per il disbrigo delle pratiche doganali.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1953.

E) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita al netto dell'I.V.A. alle condizioni di merce nuda.

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio indice diesel non inf. a 53 I.D.	O.C. viscosità a 50° C fluidissimo inf. a 3° E	O.C. viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E	O.C. viscosità a 50° C Semi-fluido sup. a 5° fino a 7° E
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	3.850	3.460	3.350	2.500	2.400	22.500
	L./hl.	2.791	2.806	2.814	—	—	—
2) Prezzo per vendite di merce sfusa resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	L./q.le	3.350	2.960	2.900	2.100	2.000	18.500
	L./hl.	2.429	2.400	2.436	—	—	—
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	3.200	2.810	2.750	—	1.665	1.550
	L./hl.	2.320	2.279	2.310	—	—	—

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

I comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo di consegna a domicilio del cliente. Nel caso, aggiungeranno al prezzo al consumo sopra indicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore al domicilio del cliente stesso.

I prezzi franco domicilio del consumatore potranno essere maggiorati solo dell'eventuale nolo o compenso per l'uso di appositi serbatoi, forniti dal rivenditore per facilitare l'immagazzinaggio della merce a domicilio del cliente.

F) PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO - GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO E OLII COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI PER FORNI E CALDAIE

A) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

Prezzi franco costo IVA esclusa per merce nuda posta su mezzo del compratore.

	Petrolio L./q.le	Gasolio L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° sup. a 3° E fino a 5° E fluido L./q.le	sup. a 5° E fino a 7° E semifluido L./q.le	denso L./q.le	con contenuto di zolfo inf. all'1% denso B.T.Z. L./q.le
1) Prezzi di vendita:	—	—	—	—	—	—
per merce daziata	2.860	2.800	2.015	1.685	1.380	1.500
per merce SIF-SIVA	2.810	2.750	1.665	1.550	1.300	1.495
2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:						
Inferiori a 10.000 Tonn.	2.810	2.725	1.965	1.630	1.330	1.450
Superiori a 10.000 Tonn.	2.810	2.700	1.940	1.630	1.330	1.450

I prezzi degli olii combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina » cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto del petrolio, del gasolio e dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo (determinate in base alle tariffe chilometriche diramate dal C.I.P. con circolare n. 1295) e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate in caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

Per lo stesso periodo è consentita una maggiorazione sui prezzi, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 100 al q.le per il petrolio, L. 90 al q.le per il gasolio e L. 40 al q.le per l'olio combustibile fluido.

B) *Prezzi locali al consumo.*

Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente gli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo autotrenobotte completi, i prezzi massimi di cui al punto 1) maggiorati delle incidenze indicate nei appresso casi di ritiro da raffineria o depositi interni, possono essere aumentati delle spese di trasporto da concordare tra le parti o, in mancanza, da stabilirsi dal C.P.P. o in seconda istanza dal C.I.P.

I comitati provinciali dei prezzi (C.P.P.) stabiliranno negli altri casi i prezzi al cosumo validi per tutta la provincia: al dettagliante per il petrolio e, a domicilio del consumatore, per il gasolio e per gli olii combustibili, aggiungendo ai prezzi per merce daziata di cui al precedente punto 1:

a) Le spese di trasporto al q.le per autotrenobotte completo dalla raffineria costiera o deposito costiero più vicini o più favorevoli ai depositi interni dei grossisti o a domicilio del cliente per gli olii combustibili semifluido e denso, calcolate secondo le norme esecutive che diramate con circolare C.I.P. n. 1295 del 23 marzo 1973.

Per le provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, le spese di trasporto saranno determinate con riferimento al punto di approvvigionamento più vicino o più favorevole tenendo però conto che, per quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1, vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale per tener conto del trasporto via oleodotto:

	Dal maggio all'agosto L./q.le	Dal settembre all'aprile L./q.le
1. Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa fra 25 e 80 chilometri dalla costa	20	40
con distanza compresa fra 80 e 200 chilometri dalla costa	45	100
con distanze superiori a 200 chilometri dalla costa e per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	75	130
2. Per ritiri da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 chilometri	30	60

b) Le seguenti maggiorazioni:

Per il petrolio illuminante e riscaldamento.

Per le spese relative al confezionamento della merce in canistri, cauzionati a rendere, da litri 20 IVA esclusa - a canistro	L. 130
Per spese di trasporto della merce confezionata come sopra dal deposito dal grossista al magazzino del dettagliante - IVA esclusa	» 80
Per margine al dettagliante - IVA esclusa - a canistro	» 100

I C.P.P. fisseranno il prezzo al consumo franco magazzino del dettagliante per merce confezionata in canistri da 20 litri. Il dettagliante deve esporre, ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Tale prezzo massimo deve essere riportato, ben visibile, su ogni canistro, con targhette fornite dal grossista confezionatore, a cura dell'operatore che effettua la vendita diretta al consumo.

Il dettagliante può chiedere un compenso, adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori dettaglianti il prezzo di vendita del petrolio a canistri non può superare quello stabilito per le vendite franco magazzino del dettagliante.

Per il gasolio riscaldamento e l'olio combustibile fluido per forni e caldaie.

	Per centri urbani con 300 mila e più abitanti				Per centri urbani con meno di 300 mila abitanti			
	Gasolio		O.C. fluido		Gasolio		O.C. fluido	
	L./q.le	L./hl	L./q.le	L./hl	L./q.le	L./hl	L./q.le	L./hl
1) Per consegne frazionate non superiori comunque a lt. 4 mila .	500	420	437	400	446	375	388	355
2) Per consegne di oltre 4 mila lt. .	405	340	350	320	350	295	300	275
3) Per consegne in autotrenobotte .	310	260	262	240	256	215	213	195

Per gli oli combustibili semifluidi e densi.

Per le consegne inferiori all'autotrenobotte completo di merce proveniente da deposito interno L/qle 100 più le spese di trasporto da quest'ultimo a domicilio del cliente, calcolate secondo le norme di esecuzione previste al punto *a*).

c) L'I.V.A. del 12% da applicarsi sui prezzi massimi calcolati secondo le norme di cui sopra.

I comitati provinciali prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'I.V.A. ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia al q le sia ad ettolitro.

G) PRODOTTI DESTINATI

Prezzo al netto di I.V.A. alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore.

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:

	Benzina super N.O. 98/100 L./q.le	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	3.820	3.440	2.830	1.850	1.665	1.550	1.300
Prezzo franco raffineria interna	3.820	3.440	2.830	1.895	1.710	1.595	1.345
Prezzo franco deposito interno	3.975	3.585	2.920	2.070	1.885	1.770	1.475

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Petrolio a 32 N.O. L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 5° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Merce daziata)	5.100	4.130	2.910	1.930	1.745	1.630	1.380
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) .	5.100	4.130	2.910	1.975	1.790	1.675	1.425
Prezzo franco deposito interno (merce daziata) . .	5.250	4.250	3.000	2.150	1.965	1.850	1.555

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

d) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 7° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	Denso oltre 7° E A.T.Z. L./q.le	B.T.Z. L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	2.910	1.930	1.745	1.630	1.380	1.500
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	2.910	1.975	1.790	1.675	1.425	1.545
Prezzo franco deposito interno (merce daziata) . .	3.000	2.150	1.965	1.850	1.555	1.675

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

f) all'industria della calciocianamide:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera e deposito costiero . .	2.830	1.850	1.665	1.550	1.300
Prezzo franco raffineria interna . . .	2.830	1.895	1.710	1.595	1.345
Prezzo franco deposito interno . .	2.920	2.070	1.885	1.770	1.475

g) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	2.830
Prezzo franco raffineria interna	2.830
Prezzo franco deposito interno	2.920

h) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

	diesel extra L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	1.930	1.745	1.630	1.380
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	1.975	1.790	1.675	1.425
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	2 150	1.965	1.850	1.555

Benzina super	0,740
Benzina normale	0,725
Benzina avio	0,720
Petrolio	0.811
Gasolio	0,840
O.C. fluido	0,915

Il prezzo al litro al consumatore può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nella determinazione dei prezzi provinciali i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 15 ottobre corrente anno, alla regolazione dei prezzi locali di vendita attenendosi anche alle norme esecutive diramate con circolare del C.I.P. n. 1295 del 23 marzo 1973.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 29 settembre 1973

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(11580)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento a modificare il regolamento della scuola per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X/83, in data 8 settembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento è autorizzata a modificare il regolamento della scuola per tecnici di laboratorio con sede presso l'ente medesimo.

(11371)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 agosto 1973, concernente la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo popolare a r. l., con sede in Marola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 1° settembre 1973, ove è scritto: « p. *Il Ministro*: CORTI », leggasi: « *Il Ministro*: BERTOLDI ».

(11373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 2 luglio 1973, concernente la « Nomina del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 16 agosto 1973, la data apposta in calce al decreto stesso, invece di: « Roma, addì *12* luglio 1973 », deve leggersi: « Roma, addì 2 luglio 1973 ».

(11357)

REGIONE TOSCANA

Varianti al piano di zona del comune di Empoli

Con deliberazione della giunta regionale n. 4630 in data 31 luglio 1973 sono state approvate le varianti al piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Empoli, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11358)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.